

# Ordinanza riguardante le indennità al personale che insegna nei corsi di radioprotezione della Confederazione

del 25 maggio 1981

*Il Dipartimento federale dell'interno,*

visto l'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 30 agosto 1978<sup>1</sup> su la formazione e il perfezionamento nel campo della radioprotezione;  
come pure l'articolo 111 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 giugno 1976<sup>2</sup> sulla radioprotezione,

*ordina:*

## **Art. 1** Onorari del corpo insegnante

<sup>1</sup> Le persone chiamate ad insegnare nei corsi di radioprotezione indetti dalle unità amministrative del Dipartimento federale dell'interno ricevono gli onorari seguenti:

	All'ora	
	Corso Fr.	Esercizi pratici Fr.
a. Persone domiciliate in Svizzera	100	50
b. Persone domiciliate all'estero	150	75
c. Importo massimo per corso o per esercizio pratico, al giorno	450	350

<sup>2</sup> Per ogni frazione d'ora non superiore a 30 minuti, vien pagato soltanto metà dell'onorario. Il tempo dedicato alla preparazione ed alle trasferte non è oggetto d'indennità particolare.

## **Art. 2** Rimborso di spese

<sup>1</sup> Sono rimborsate a parte:

- a. *le spese di trasferta:* gli insegnanti hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello o del biglietto della corriera postale.

RU 1981 631

<sup>1</sup> RS 814.532.1

<sup>2</sup> RS 814.50

- b. *i biglietti d'aeroplano:* se il viaggio in aereo risulta più economico gli insegnanti domiciliati all'estero hanno diritto al rimborso del volo in classe turistica. in der Touristenklasse vergütet werden.
- c. *la camera:* di regola la direzione del corso procura una camera agli insegnanti. Le spese comprovate vanno a carico del corso.
- d. *le spese generali:* si possono addebitare le spese inevitabili, per trasporto di bagagli, tassi all'arrivo e alla partenza, telefono e francobolli.
- e. *per gli insegnanti domiciliati all'estero:* il soggiorno, con una diaria di 80 franchi per ogni giorno di permanenza in Svizzera.

<sup>2</sup> Se l'insegnante è al servizio della Confederazione come funzionario, o impiegato, oppure con altro rapporto di servizio, le indennità per l'insegnamento sono fissate secondo le prescrizioni relative ai funzionari.

### **Art. 3** Spese supplementari

Con il consenso dell'Ufficio federale del personale le spese non menzionate nella presente ordinanza sono rimborsabili a parte.

### **Art. 4** Abrogazione

L'ordinanza del 25 giugno 1968<sup>3</sup> riguardante gli onorari e il rimborso delle spese al personale che insegna nei corsi di formazione e di perfezionamento nella radioprotezione è abrogata.

### **Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1981.

<sup>3</sup> Non pubblicata nella RU.